SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1412, 1549 e 1562-A-bis)

Relazione di minoranza della 2ª Commissione permanente

(GIUSTIZIA)

(RELATORE FILETTI)

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1982

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Misure penali, processuali e penitenziarie relative al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico (n. 1412)

d'iniziativa dei senatori VITALONE, VALIANTE, MURMURA, MANCINO, MARTINAZZOLI, BUSSETI, CALARCO, STAMMATI, MAZZA, SAPORITO, PASTORINO, FALLUCCHI, NEPI, AVELLONE, AMADEO, GIACOMETTI, FORNI, D'AGOSTINI, COLOMBO Vittorino (V.), ACCILI, JERVOLINO RUSSO, VERNASCHI, PATRIARCA, PAVAN, SALERNO, BORZI, LAI, MEZZAPESA, D'AMELIO, BEVILACQUA, COSTA, GRASSI BERTAZZI, SENESE, RIGGIO, COLOMBO Ambrogio e VINCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500) — 2-3-4

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (n. 1549)

d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, BENEDETTI, GRAZIANI, IANNARONE, LUGNANO, TEDESCO TATÒ, TERRACINI, TROPEANO e VENANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1981

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale (n. 1562)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — I disegni di legge concernenti la disciplina dei cosiddetti « terroristi pentiti » assumono particolare rilevanza considerato che il fenomeno del terrorismo e dell'eversione continua ad imperversare in Italia.

Conseguentemente il MSI-DN, che la massima attenzione ha prestato al problema, in adempimento di un doveroso impegno assunto nei confronti non solo dei suoi aderenti ma anche di tutto il popolo italiano, è venuto nella responsabile determinazione d'apprestare tramite il rappresentante del suo Gruppo al Senato della Repubblica appartenente alla Commissione giustizia la presente relazione di minoranza.

A) *Carenza di una vera lotta al terrorismo ed all'eversione.*

Il regime del sedicente « arco costituzionale » ha dovuto ed, anzi , ha voluto impiegare oltre un decennio per accorgersi della violenza organizzata, della sedizione armata, dell'instaurazione di un vero e proprio stato di guerra estrinsecantesi in attentati, eccidi e stragi, nello spargimento del sangue e nella soppressione crudele e spietata di numerosi servitori dello Stato e di troppi cittadini di ogni condizione (tutori dell'ordine, magistrati, militari, personalità e militanti politici, industriali, dirigenti di azienda, sindacalisti ed anche umili lavoratori).

Per anni ed anni, dopo aver totalmente ignorato il grave e pericoloso fenomeno, l'ha disinvoltamente minimizzato nelle cause e negli effetti, contribuendo rilevantemente al suo notevole incremento sino a consegnare ai terroristi ed agli eversori le leve, la vita stessa dello Stato.

Ha infine preso coscienza ed atto, dopo lunghissimo tempo, che esso (il fenomeno), forte anche per innegabili collegamenti internazionali, tende al sovvertimento dell'ordine e delle istituzioni e non ha considerato per almeno due lustri e tuttora omette di considerare, quanto meno sulla base dell'effettiva drammatica ed allarmante realtà, che esso è conseguenza di molteplici e convergenti fattori: la mentalità dello scontro largamente diffusa nella linea dell'insegnamento leninista; lo scontento che sempre più pervade i cittadini per le macroscopiche disfunzioni della macchina dello Stato; il senso di avvilimento che affligge molti emarginati; la carenza di rigore morale di numerose persone rappresentative; le imposizioni ed i ricatti; le discriminazioni ingiustificate e perverse; l'assoluto disprezzo dei valori tradizionali; la legalizzazione della violenza largamente praticata nell'azione politica ed in quella sindacale; la inettitudine delle forze politiche, sociali e culturali di preservare e mantenere l'irrinunciabile collegamento tra cittadini ed istituzioni ed, in sintesi globale, la smobilitazione e lo sfascio della strutture sociali, politiche, economiche e morali della nazione.

Anzichè prevenire e combattere il fenomeno, per molto tempo da esponenti e partiti politici, palesamente od accultamente, volutamente oppure sprovvedutamente, sono stati manifestati e posti in essere incoraggiamenti, protezioni, cedimenti, propensioni e simpatie per l'ultraestremismo e per il terrorismo. È mancata per oltre dieci anni adeguata e responsabile risposta dello Stato alla strategia terroristica ed eversiva e contemporaneamente, con nefasta leggerezza e negligenza, si è proceduto alla smobilitazione dei servizi segreti ed all'indebolimento e, peggio, allo sconquasso degli apparati di sicurezza, con conseguenti vuoti di efficienza e di vigilanza. Non è stata minimamente avvertita la « questione morale », oggi tanto tardivamente quanto labialmente conclamata, perseverando nel dilagare della corruzione generalizzata e delle ingiustizie.

Così si è consentito al terrorismo ed alla eversione di crescere sempre più, indebolendo e quasi annullando l'autorità e la credibilità dello Stato, l'efficienza delle istituzioni,

la validità e l'applicazione delle norme e dei precetti costituzionali.

Il regime, impotente, ha notarilmente e passivamente annotata la *escalation*, per nulla arrestata e comunque sostanzialmente mai attenuata, della sfida delle « brigate rosse » e del terrorismo in genere allo Stato, delle irruzioni nelle sedi dei partiti e delle associazioni sindacali, degli attentati dinamitardi, dei pestaggi, dei ferimenti, degli agguati, degli assalti a caserme di carabinieri e di polizia, dei sequestri di persona, delle lesioni gravi, degli omicidi e delle stragi.

È una storia ultradecennale cosparsa di sanguinosi fatti, di vittime innocenti, di una « guerra » dichiarata e con spavalderia ed arroganza guerreggiata preminentemente dalle cosiddette « brigate rosse » in danno di liberi cittadini, delle istituzioni, dello Stato.

Dall'agosto del 1970 (epoca in cui entrarono in scena le « brigate rosse » con l'apparizione del primo volantino alla « Sit Siemens » di Milano) alla prima rapina perpetrata per autofinanziamento da Renato Curcio, Pietro Morlacchi e Mario Moretti nei magazzini « Coin », dal sequestro di Bruno Labate, sindacalista della CISNAL, « processato » per cinque ore, rapato e fotografato (12 febbraio 1973), al rapimento del giudice Mario Sossi (18 aprile 1974) con la liberazione dopo trentacinque giorni senza cedere alla pretesa della coeva scarcerazione dei detenuti del Gruppo XXIII Ottobre ma con effetto propagandistico di enorme rilevanza per le « Br », si giunge il 17 giugno dello stesso anno al barbaro assassinio dei missini Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci nella sede del MSI-DN, a Padova, cioè alla prima delle numerose uccisioni che seguiranno negli anni successivi.

Il regime, in quest'ultima occasione, dà un'ulteriore prova della sua inerzia e lascia correre; peraltro i due assassinati erano iscritti ad un partito considerato fuori dell'arco costituzionale!

Poi è un crescendo vorticoso e vertiginoso di fatti e misfatti delittuosi e raccapriccianti (stragi di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, dell'Italicus e di via Fani, assassini di numerosi magistrati, di rappresentanti delle forze armate e delle forze dell'ordine, di dirigenti politici, sindacali ed aziendali, di modesti agenti di custodia, di giovani di nulla rei se non della loro passione politica), sino ad arrivare, più recentemente, tra i tanti accadimenti, alla soppressione violenta di Vittorio Bachelet, vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, alla strage di Bologna, al sequestro del magistrato D'Urso, all'omicidio del generale Galvaligi, alla « esecuzione » di Talercio e di Roberto Peci, al sequestro con ricatto e con riscatto dell'esponente democristiano Ciro Cirillo, al sequestro del generale Dozier, all'evasione delle quattro « pasionarie » dalle carceri di Rovigo, al ferimento del vice dirigente della Digos di Roma Simone, oltre alla efferata eliminazione di altri giudici, carabinieri, agenti di custodia, uomini di scorta, personalità politiche eccetera.

I governi democratici, il Parlamento, il regime, di fronte a sì grave scempio, non hanno voluto, non hanno saputo e tuttora, pur assumendo di volere, non sanno e solo labialmente dichiarano di volere adottare idonei provvedimenti ed adeguate misure per stroncare il terrorismo e l'eversione.

A nulla o, per essere più concessivi, a quasi nulla sono valse le asserte riforme legislative per l'ordine pubblico, quali la tanto conclamata legge Reale (che prevede, tra l'altro, restrizioni in materia di libertà provvisoria, più ampio regime per il fermo degli indiziati, perquisizione sul posto per sospetto possesso di armi), la legge sulla disciplina delle armi del 23 dicembre 1974 e del 18 aprile 1975, la legge n. 801 del 1977 sulla istituzione ed il coordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato, nonchè la legge 21 marzo 1978 per la prevenzione e la repressione di gravi reati.

Invano l'onorevole Cossiga, in occasione del discorso programmatico del suo primo governo, assunse l'impegno — da lui definito primario — di garantire la sicurezza interna e la difesa delle istituzioni in un quadro di salvaguardia degli ordinamenti costituzionali e della civile convivenza dei cittadini. Troppo superficialmente e con troppa faciloneria egli asserì essere stati in-

ferti colpi significativi ed essere stati conseguiti risultati importanti contro le organizzazioni terroristiche ed a torto egli ebbe a compiacersi per essere stato finalmente spezzato il cosiddetto alone di impunità nei confronti delle imprese eversive e per essere stato assicurato alla giustizia un numero assertivamente rilevante di persone fortemente indiziate di appartenenza a gruppi terroristici.

More solito, come i suoi predecessori, egli pronunziò l'abusato e roboante « pistolotto » auspicando per la lotta al terrorismo e in genere per la lotta alla criminalità non solo l'impegno — così disse — da esplicarsi sul piano della polizia in un contesto globale con il concorso, nei settori di loro specifica competenza, della magistratura, dei servizi di sicurezza e di informazione e di tutte le forze nelle quali si articola la variegata realtà sociale del nostro paese, ma chiamando tutti ad un dovere di severità e di rigore morale che avrebbe dovuto essere sentito da tutti e fatto proprio da tutti: dalle forze politiche, da quelle sociali, da quelle culturali, da tutti i cittadini chiamati ad una autentica mobilitazione civile e morale in momenti assai duri e difficili.

Ma egli nulla di concreto e particolare seppe suggerire per operare strategicamente contro il terrorismo se non un generico riferimento alla severa — poi, come sempre disattesa — applicazione delle leggi vigenti.

Solo formali proponimenti per combattere la battaglia — pur da lui ritenuto ancora lunga — tesa alla sconfitta dell'eversione, consistenti nella facile e demagogica enunciazione di non dare tregua a chi tende a sovvertire i nostri ordinamenti costituzionali, senza alcuna forma di indulgenza o comprensione di una pratica terroristica che non agisce soltanto sul terreno delle ipotesi sociopolitiche, ma opera colpendo ed uccidendo.

Ebbimo allora l'onore di criticare e critichiamo tuttora l'atteggiamento governativo, sottolineando che il terrorismo e la violenza non si combattono con le belle espressioni arricchite da avverbi e da aggettivazioni, con gli incitamenti e con le fideistiche credenze perchè — come ammonisce Machiavelli — « cum parole non si mantengono gli Stati » ed, ancora una volta oggi, come allora, puntualizziamo che la sopravvivenza ed il potenziamento del fenomeno terroristico ed eversivo sono fondatamente da attribuire per larghissima entità all'altrui lassismo, all'altrui ignavia o, peggio, all'altrui cedimento o connivenza; così come ancora una volta, come allora, riteniamo necessaria l'adozione di idonei accorgimenti e provvedimenti (quelli specificati nella parte conclusiva e finale della presente relazione) nello scrupoloso ed irrinunciabile rispetto dei principi costituzionali, giuridici, sociali ed etico-morali che i sempre più allarmanti e gravi fatti delittuosi impongono di applicare.

Sulla base di tali principi abbiamo suggerito e continuiamo a suggerire di operare per non dare respiro alle organizzazioni ed alle associazioni che coltivano e diffondono la mala erba del terrorismo e dell'eversione.

Purtroppo il governo Cossiga n. 1 non ritenne di recepire minimamente le proposte del MSI-DN e, pur constatando che il terrorismo non era scomparso — così come non è scomparso — e continuava — così come continua — nella sua attività distruttiva, disgregatrice e criminosa, era costretto a riconoscere — in tale senso si espresse all'epoca il ministro guardasigilli Morlino — che esso tentava — così come tuttora tenta — « di innestarsi in quei margini e in quelle condizioni di disaggregazione della società nazionale, in quei fatti di disaggregazione che il progresso ha pur comportato con il suo rapido svolgersi e che le difficoltà dell'attuale situazione economica aggravano, in quel processo di disaggregazione che ha attentato di per sè alle strutture civili, alla gerarchia di valori della società », sicchè puntava — così come ancora punta — « a portare il suo attacco alle istituzioni ed alla loro base materiale, colpendone le figure più eminenti, più significative e più rappresentative, esaltando gli elementi disaggregativi, contrapponendosi come un fatto di aggregazione alternativa e finalizzando contemporaneamente i suoi atti all'effetto dell'esaltazione dei processi disgregativi realizzati con tanta spavalderia e della divulgazione propagandistica necessaria per sollecitare nuove leve alla partecipazione ».

Si ritenne di porre riparo al persistente fenomeno del terrorismo e dell'eversione con l'adozione delle norme concernenti misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 (cosiddetta « legge Cossiga »), con le quali con il voto decisamente contrario della rappresentanza parlamentare missina furono introdotte nuove figure delittuose in fatto di eversione con relative aggravanti e si elargirono sensibili diminuizioni di pena per i terroristi disposti a dissociarsi dagli altri, per i cosiddetti « pentiti ».

In sede di esame della legge il Ministro di grazia e giustizia, sul presupposto che i protagonisti delle tragiche vicende terroristiche possano ad un certo punto desistere e tornare indietro, ritenne di rilevare l'esigenza che insieme all'aggravamento fossero contemporaneamente previste ipotesi di esenzione o di riduzione della pena; e ciò del resto — egli evidenziò — secondo la tradizione propria del nostro codice in materia di desistenza o di ravvedimento attuoso, ma modellate — a suo dire — in modo particolare in rispetto a vicende in cui il fatto associativo avrebbe dovuto essere il dato principale da colpire.

Così venne approvata all'articolo 4 la norma secondo la quale, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis* del codice penale, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo veniva sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene erano diminuite da un terzo alla metà.

Fu altresì tradotta in legge la disposizione (articolo 5), per la quale, fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, si dichiarava non punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Ma il rimedio apparve e si rilevò di fatto inefficace, tanto che lo stesso Presidente del Consiglio Cossiga, nelle comunicazioni programmatiche del suo secondo governo, pur sostenendo la tesi che non occorressero nuove norme legislative sul piano preventivo e su quello repressivo, sollecitò più incisive misure amministrative, organizzative ed ordinative, perchè nel nostro paese — sono sue parole testuali — negli ultimi anni il fenomeno della violenza e del terrorismo aveva assunto proporzioni così ampie da esigere la mobilitazione di tutte le forze politiche, sociali nonchè di tutte le energie morali, civili e religiose e non soltanto l'impegno degli apparati pubblici.

Del negativo esperimento pratico e sostanziale della « legge Cossiga » trovasi significativamente l'eco nelle dichiarazioni programmatiche del governo Forlani che indica quali persistenti punti decisivi di impegno la difesa dell'ordine pubblico, la lotta al terrorismo e l'efficienza del sistema di amministrazione della giustizia; senza peraltro enunciare i provvedimenti ed i mezzi da adottare contro il fenomeno terroristico ed eversivo e senza fare alcun riferimento a particolari trattamenti a favore dei terroristi dissociati o pentiti, e limitandosi a rilevare in sede di replica che il terrorismo, così come la droga, la mafia ed i sequestri di persona, segnano ormai per l'Italia punti vergognosi di gravità e che non si può fare la fine di alcuni paesi di altri emisferi e si deve considerare l'esperienza vissuta dalla Turchia, onde nel nostro paese il governo, i partiti ed i sindacati si devono muovere tutti a sostegno di un'azione che riduca inesorabilmente gli spazi della malavita e sradichi la delinquenza comune e politica.

Altra implicita conferma della inefficienza delle provvidenze legislative adottate sino ad oggi dai vari governi e dal Parlamento, comprese quelle previste dalla « legge Cossiga », è da dedursi, a nostro parere, dai fatti e dagli attentati terroristici che in questi ultimi

sette anni sono stati posti in essere e dal rilievo del Ministro dell'interno Rognoni che in una intervista riportata ne « La Discussione » del 29 ottobre 1980 ha dovuto ammettere che, pur avendo le forze dell'ordine conseguito risultati a suo avviso confortanti, tuttavia le organizzazioni eversive (ed, in modo particolare, le Brigate rosse) hanno dimostrato di potersi ricomporre e rigenerare, mentre l'area terroristica, dalle ultime indagini, è risultata più vasta di quanto era stato precedentemente ipotizzato.

Lo stesso ministro Rognoni ha altresì riconosciuto nel recentissimo discorso pronunciato alla Camera dei deputati l'11 gennaio 1982 che « nel 1981 si è verificata una ripresa allarmante dell'attività terroristica ».

Peraltro non può certamente dirsi che sia cessata o siasi attenuata in quest'ultimo anno la sfida eversiva e terroristica delle bande e delle associazioni armate, tanto vero che il senatore Spadolini nelle comunicazioni fatte al Parlamento il 7 luglio 1981 ha avvertito la necessità dell'utilizzazione coordinata di tutti gli strumenti a disposizione, dalla magistratura alle forze dell'ordine ed ai mezzi di sicurezza, per dare una risposta adeguata alla gravità del momento.

Il Presidento laico del Consiglio, però, dopo avere manifestata fondatamente la volontà di potenziare e meglio coordinare l'attività dei servizi di sicurezza ed al tempo stesso di liberarli dalle ombre che l'oscura vicenda della P2 ha gettato su questi gangli vitali dello Stato e dopo avere avocato alla sua responsabilità un migliore collegamento tra SISMI e SISDE e la garanzia di un indirizzo unitario, ha ritenuto di dedicare particolare e quasi assorbente attenzione a provvedimento legislativi da adottare avverso quelli che egli ha ritenuto essere i due nuovi obiettivi strategici dell'attacco terroristico: l'offensiva contro i cosiddetti « pentiti » ed i loro familiari, la realizzazione di una saldatura fra i detenuti per atti di terrorismo e la delinquenza comune.

Tale divisamento ha ulteriormente confermato nell'esposizione fatta all'altro ramo del Parlamento l'11 gennaio 1982, annunciando l'adozione di imprecisate iniziative legislative da perfezionare.

Manifestiamo, per lunga esperienza patita, la nostra perplessità — e vorremmo sinceramente ricrederci — circa le provvidenze che il Governo promette — temiamo solo labialmente e di certo non idoneamente — di apprestare. Non riusciamo ad individuare, ad esempio, i concreti e validi strumenti adottati ed adottandi dal Governo per garantire il funzionamento e la sicurezza delle carceri e spezzare l'impressionante catena di omicidi, di suicidi, di rivolte e di delitti che nelle carceri si sono commessi e quotidianamente si continuano a compiere per ritorsione, per vendetta o per altri motivi compresi quelli di tipo mafioso o camorristico. Rimaniamo comunque nella speranzosa attesa di tali provvidenze, non bastando certamente qualche contingente trasferimento di detenuto da un carcere inidoneo ed insicuro ad altri stabilimenti penitenziari altrettanto inidonei ed insicuri.

B) *Le norme sui « pentiti ».*

1) Ma, in questa sede, interessa particolarmente e preminentemente soffermarci nell'esame e nelle critiche inerenti al disegno di legge governativo n. 1562 che riflette misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale e, correlativamente, agli altri due disegni di iniziativa parlamentare (n. 1412 concernente misure penali, processuali e penitenziarie relative al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico e n. 1549 contenente disposizioni in materia di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) nonchè al testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, che unifica e ridimensiona le predette tre proposte legislative. Queste tre proposte, così come il testo unificato, assai impropriamente si dice che contengano norme relative ai terroristi pentiti ed assai semplicisticamente e con molto deprecabile lassismo, poggiando sul presupposto della conclamata — per noi insussistente — sopravvenuta crisi del terrorismo, vorrebbero debellare le organizzazioni terroristiche ed eversive ricorrendo all'espediente della in-

centivazione alla dissociazione dalla lotta armata e dell'utilizzazione dello stesso terrorista pentito.

Primieramente è da rilevare la tardività delle norme sottoposte all'esame del Parlamento.

La cosiddetta legislazione di emergenza emanata dal 1974 all'inizio del 1980 ha risposto al fenomeno del terrorismo e della eversione con provvedimenti aventi natura e fini esclusivamente repressivi, quali l'inasprimento delle pene, il divieto di libertà provvisoria, la diminuzione di garanzie processuali, l'allungamento dei termini di carcerazione preventiva, il fermo di polizia, eccetera.

Tali provvedimenti hanno dimostrato *ab initio* ed hanno sempre più tangibilmente confermato con il decorso del tempo l'improvvisazione, la impreparazione, la miopia politica e l'inettitudine ed incapacità dei Governi e del legislatore di individuare esattamente le radici del fenomeno, di prevederne le strategie e le evoluzioni e di escogitare rimedi idoneamente adeguati alla sua diffusione ed alla sua complessità.

Alcuni hanno evidenziato un vero e proprio imbarbarimento della legislazione penale, che sicuramente è stato ed è uno dei primari obiettivi dei terroristi, ai quali interessa dimostrare che la democrazia è pura apparenza, propagandare l'idea della necessità dello scontro armato con lo Stato come unico mezzo per cambiare le cose e fare sempre nuovi accoliti attorno al loro sanguinoso divisamento.

Sta di fatto che il disarticolato aggravamento del sistema repressivo non ha portato al declino e, tanto meno, alla sconfitta del terrorismo; anzi a qualche contingente ed apparente parzialissimo successo sono seguiti puntualmente la estensione ed il rinvigorimento della cancrena.

Sulla base di qualche frattura verificatasi all'interno delle organizzazioni armate in dipendenza di dissociazioni, confessioni o delazioni di alcuni pentiti, si è avvertita l'esigenza di cambiare linea di difesa, e si è pensato che accanto alle consuete inefficaci misure « deterrenti » od in sostituzione di queste dovessero essere previste nella nostra legislazione particolari norme di clemenza e di favore per i cosiddetti « terroristi pentiti ». Per effetto di provvedimenti premiali e protettivi nei confronti dei « pentiti » — così si è ritenuto e si continua a ritenere — si sarebbe attuata una minaccia mortale alle organizzazioni terroristiche ed eversive ed, in ogni caso, queste sarebbero state corrose e comunque sgretolate.

Ma — come è ovvio — ove l'azione dei « pentiti » fosse stata veramente produttiva di notevoli effetti positivi, il Governo avrebbe dovuto provvedere immediatamente e senza alcuna remora prima che il terrorismo e la eversione potessero porsi in grado di reagire, di riorganizzarsi, di adottare nuove strategie, di infierire contro gli stessi « pentiti » ed i loro familiari considerati dai terroristi « infami » da trattare come i pidocchi che si schiacciano quando vengono scovati.

Se ed in quanto l'occasionale comportamento di alcuni « grandi pentiti » avesse portato contingenti risultati positivi contro i terroristi e gli eversori, si sarebbero dovuti adottare tempestivamente gli immediati provvedimenti di emergenza.

Passato l'attimo fuggente, i criteri agevolativi, di clemenza o di perdono, non hanno più senso, con la conseguenza che a causa e per effetto della inettitudine e del colpevole ritardo, possono verificarsi casi di estrema atrocità come quello in concreto del rapimento del fratello di Patrizio Peci, conclusosi barbaramente il 3 agosto scorso con il turpe e vile assassinio, oppure casi di eclatante risonanza, come l'attentato al Sommo Pontefice del 13 maggio 1981 e, più recentemente, il rapimento (17 dicembre 1981) del generale della NATO James Dozier della cui sorte nulla tuttora si conosce, o l'evasione dalla casa circondariale di Rovigo effettuata il 3 gennaio 1982 da quattro terroriste di « Prima linea » con l'audacissimo ausilio di un « commando » di estremisti, e il tentativo di omicidio di cui è rimasto vittima il 6 gennaio 1982 il vice capo della DIGOS della questura di Roma, Simone.

Tardivi e di niuna reale efficacia sono, quindi, i tre disegni di legge ed il relativo testo unificato al nostro esame.

A nulla è valso il precedente disegno di legge, n. 2551, disordinato, confuso e presto accantonato, presentato alla Camera dei deputati il 21 aprile 1981 dal governo Forlani, così come a nulla serve ai fini di una effettiva lotta contro il terrorismo il disegno di legge n. 1562 del Governo Spadolini comunicato alla Presidenza del Senato il 12 settembre 1981, che, a prescindere dalle altre negativamente assorbenti considerazioni di che appresso, devesi ritenere inefficiente per intempestività.

Quest'ultimo strumento legislativo — come ha rilevato Giorgio Galli — è « un mezzo inadeguato e tardivo al fine che si prefigge: la sconfitta del terrorismo. Il fenomeno è ancora virulento, dunque radicato nella società. Difficilmente la legge lo estirperà in questa fase. Poichè il caso di Roberto Peci ha manifestato che il terrorismo è ancora forte, si è corso ai ripari. Ma è un rimedio quello di ripercorrere la strada dei primi successi del generale Della Chiesa, forse ormai impraticabile perchè intanto le condizioni della lotta sono mutate?

L'interrogativo, a nostro avviso, non ha motivo d'essere. Il predetto rimedio non è costituzionalmente, giuridicamente e politicamente praticabile; tale nostro metodo di pensare veniamo a dimostrare nei paragrafi seguenti.

2) I provvedimenti al nostro esame compromettono il prestigio istituzionale ed offendono *in radice* i princìpi basilari del diritto penale.

Paolo Rossi, ex presidente della Corte costituzionale, ha osservato esattamente che con essi si crea un diritto penale speciale che passa oltre parecchi princìpi che sono le colonne portanti del diritto penale ed altri hanno rilevato che si riscontrano disparità di trattamento che feriscono tanto la sensibilità giuridica quanto i canoni dell'uguaglianza di trattamento. I princìpi della irrefragabilità del diritto penale e dell'uguaglianza di trattamento sono, infatti, notevolmente travalicati, considerato che viene a riconoscersi un diritto di favore al « partito armato », così intaccando sino quasi ad annullarla la regola costituzionale della « legge uguale per tutti ».

È prevista una pioggia fitta ed imponente di benefìci a favore dei terroristi pentiti e, particolarmente, la non punibilità od il trattamento di particolare mitezza nei confronti di persone che, responsabili di cospirazione sovversiva, di costituzione di bande armate, di crimini comuni commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, dissociandosi dagli altri, si adoperano per evitare che l'attività delittuosa pervenga a compimento oppure aiutino concretamente l'autorità giudiziaria o l'autorità di polizia nella raccolta di elementi probatori per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Tali norme ben possono concretizzare il vizio di illegittimità costituzionale (violazione della intangibilità del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione) rispetto alla mancata elargizione dello stesso trattamento di favore o di clemenza nei confronti di autori di altri delitti di uguale o minore gravità, che si comportino nello stesso modo del terrorista. Perchè, infatti, — assumono non pochi cultori del diritto — non dovrebbe adottarsi lo stesso *favor* al credibile pentimento posto in essere dal componente della banda di sequestratori di persona a scopo di estorsione non finalizzato all'eversione o al terrorismo oppure dal mafioso o dal camorrista, da chi appartenga ad una banda di rapinatori nonchè da chi si è reso colpevole di omicidio per vendetta o per altro motivo sempre estraneo a scopi eversivi o terroristici? Già qualcuno (Giuseppe Prisco) ha sostenuto la tesi della estensione delle norme di favore per i terroristi pentiti ai reati comuni e contro la « mala » perchè — egli ha detto — « è assurdo non incentivare la confessione del drogato, reo di reati vari, in merito all'identità dello spacciatore o a quella del rapinatore circa i complici, i mandanti, i ricettatori rimasti nell'ombra, e perchè assurdo è voler recuperare, da una gioventù sbagliata, solo chi ha militato nel partito armato e non coloro che — in nome di idee non meno devianti ancorchè non politicizzate — hanno alimentato la grande massa dei reati comuni e con essa i timori quotidiani e l'incertezza del presente.

Amadei, altro ex presidente della Corte costituzionale, ha evidenziato alcuni interrogativi inquietanti.

« Il maltolto od il sequestrato » — egli ha osservato — « possono essere restituiti, ma nell'ipotesi di omicidio è impossibile che il pentimento, sia pure il più sincero e sicuro, restituisca la vita, e perchè allora esentare la pena per il terrorista omicida che, pentito, abbandoni la setta e collabori con la polizia o con la giustizia? Solo perchè al terrorista è concessa la possibilità di acquisire i titoli per l'ottenimento dei benefici di legge ed agli altri tale possibilità è preclusa? È sufficiente, per legittimare sul piano razionale e giuridico la correttezza dei diversi trattamenti, la ragion di Stato? ».

Al riguardo è da puntualizzare che è soltanto ipocrisia asserire o voler far credere che i disegni di legge al nostro esame mirino in primo luogo al recupero cosciente di tante energie indirizzate al terrorismo ed alla eversione od artefici di orrendi atti di terrorismo. I provvedimenti che si intendono adottare, invece, hanno l'unico o, quanto meno, il preminente scopo di impadronirsi di una nuova arma per la lotta al terrorismo costituita dalla collaborazione dei cosiddetti « pentiti ».

La *ratio legis* è rappresentata dal tentativo di utilizzare la desistenza, la dissociazione, il pentimento e la delazione provenienti dagli stessi terroristi ed eversori quale mezzo più idoneo a scardinare ed annientare la follia terroristica, essendo assai subordinato e quasi ininfluente l'aspetto morale (rieducativo e risocializzante) del reo o dell'indiziato di atti terroristici.

Di fronte alla incapacità ed alla impotenza di combattere il terrorismo con altri mezzi, di fronte all'indebolimento ed alla inefficienza del sistema preventivo e repressivo insidiato persino da sospetti e contrasti interni, lo Stato è costretto a rimettersi, a soggiacere agli stessi autori di crimini anche terrificanti ed agli stessi componenti delle associazioni ed organizzazioni eversive, a convincerli e ad indurli a parlare, a tradire, a fare le spiate; nell'affannoso proponimento di raggiungere lo scopo, viola i precetti costituzionali, stravolge profondamente la concezione classica del diritto penale, sovverte gli istituti e le funzioni su cui la giustizia poggia sino a perdere la credibilità e la dignità, e sino a caducare i princìpi della separazione dei Poteri e dell'indipendenza dei giudici.

Così si rinunzia alla stessa obbligatorietà dell'azione penale, si demanda al giudice l'uso più largo del potere discrezionale e gli si conferiscono mezzi che spettano politicamente ed amministrativamente ad altri Poteri.

La criminalità in tutti i tempi non è stata smantellata con l'intervento sempre più lato e sempre più tremendamente responsabile della magistratura, ma con altri idonei mezzi preventivi e repressivi.

E, tra questi, non è scandalistico affermare che da che mondo è mondo tutti i Paesi civili si sono serviti e si servono di confidenti, infiltrati, pentiti, servizi segreti, agevolazioni e taglie ma non giungono mai all'aberrazione di attentare ai precetti costituzionali ed ai princìpi basilari recepiti nel codice penale e nel codice di rito penale.

La lotta al terrorismo ed alla eversione è lotta preminentemente e quasi esclusivamente politica, onde i casi vanno singolarmente sbrogliati sul terreno politico e la loro soluzione va trovata non solo nella decisione giudiziaria (che deve costituire l'ultimo atto della vicenda terroristica) ma — e maggiormente — nella applicazione di disposizioni di natura amministrativa sia sotto il riflesso della prevenzione che sotto quello della repressione.

È assai pericoloso porre affidamento nella dissociazione e nella collaborazione al fine di arginare il fenomeno terroristico ed eversivo, perchè difficilmente gli alti e bassi del terrorismo dipendono dalla strategia penale adottata ed è da dubitare fortemente che si possano ottenere lunghe defezioni dalle file del terrorismo per effetto di cospicui abbuoni di pena o di dichiarazione o promesse di impunità.

Ed è mera stoltezza politica e giuridica introdurre nella nostra legislazione — così come fanno i tre disegni di legge *de quibus* — un vero e proprio sistema penale speciale che detta un trattamento assai diversi-

ficato a seconda che si tratti di « collaboratori » o di « ribelli » ed arriva persino a trasformare l'Autorità giudiziaria in uno strumento di patteggiamento e di compromesso, nonchè in un paralume dell'impotenza del regime, ed a creare pericolose contrapposizioni tra inquirenti e giudici con la eventualità di enormi squilibri tra un ufficio e l'altro nella interpretazione di norme legislative che, assai carenti nell'enucleare la tipicità dei comportamenti giudicabili dal punto di vista penale, pongono il giudice nella enorme difficoltà di valutare idoneamente il grado di collaborazione offerto da un terrorista pentito e, particolarmente, di stabilire, per applicare la non punibilità o la riduzione della pena se l'aiuto prestato dal « pentito » sia stato concreto o se le prove siano state decisive.

3) Nel merito, ad avviso del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ed in esito alle conclusioni cui è pervenuto l'apposito comitato bicamerale da esso costituito, le misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale all'esame del Parlamento, non solo sono tardive, anticostituzionali, antigiuridiche e difficilmente attuabili, ma persino sono immorali ed a volte aberranti ed in effetti costituiscono il riconoscimento politico del terrorismo, un ulteriore cedimento dello Stato, una vera e propria resa a discrezione, la estrinsecazione in forma legislativa della rinuncia alla volontà di lottare a viso aperto il terrorismo e la eversione, uno strumento che paradossalmente può servire ad incoraggiare e ad incrementare il gravissimo fenomeno terroristico ed eversivo piuttosto che a reprimerlo. Conseguentemente le norme governative, così come le disposizioni previste dai due disegni di legge di iniziativa parlamentare, si respingono *in toto*, ad eccezione delle previsioni di cui all'articolo 16 della proposta governativa (aggiornamento delle sanzioni penali per i casi di violazione del segreto istruttorio), all'articolo 17 che, in accoglimento della tesi con fermezza sostenuta in occasione dell'esame della cosiddetta legge « Cossiga » ed in molteplici altre occasioni dalla nostra parte politica, finalmente modifica l'espressione « eversione dell'ordine democratico » contenuta in disposizioni di legge precedenti e suscettibile di confusa, distorta e settaria interpretazione con la espressione certamente più comprensibile ed appropriata « eversione dell'ordinamento costituzionale », ed all'articolo 18 che abroga gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Sulla base dell'originario testo governativo (che, indipendentemente dal testo unificato largamente emendativo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, merita particolare confutazione al fine di evidenziare le incongrue soluzioni suggerite dal Governo, che appaiono a volte assurde, sconsiderate e persino paradossistiche) le predette misure possono in sintesi dividersi in tre categorie: 1) la dissociazione dalle organizzazioni terroristiche (artt. 1-4); 2) i benefici a favore dei pentiti che collaborano (artt. 5-12); 3) la protezione di pentiti, testimoni e familiari (artt. 13-14).

L'articolo 1 prevede la non punibilità nei confronti di chi, nei casi previsti dall'articolo 304 del codice penale (cospirazione politica mediante accordo) e dell'articolo 305 dello stesso codice (cospirazione politica mediante associazione), non avendo concorso alla commissione del delitto, receda dall'accordo o si ritiri dall'associazione anche dopo che è stato commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita e si adoperi al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori oppure aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

L'articolo 2 estende il beneficio della non punibilità previsto dall'articolo 309 del codice penale nei casi di cui all'articolo 306 (banda armata; formazione e partecipazione) ed all'articolo 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata) anche nelle ipotesi prevedute dall'articolo 270 (associazioni sovversive) e dall'articolo 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione); e ciò a favore di coloro che, pri-

ma che sia commesso il delitto per cui l'associazione venne formata e prima della ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica o immediatamente dopo tale ingiunzione, disciolgano o comunque determinino lo scioglimento dell'associazione o, non essendo promotori o capi della associazione, si ritirino ovvero si arrendano senza opporre resistenza e consegnando od abbandonando le armi.

L'articolo 3, a sua volta, stabilisce la non punibilità nei casi di cui ai citati articoli 270, 270-*bis* e 306 del codice penale anche in favore di chi, dopo che sia stato commesso il delitto per il quale l'associazione o la banda venne formata ed anche dopo l'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, non avendo concorso alla commissione del delitto stesso, si ritiri dall'associazione o dalla banda e si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

È da rilevare primieramente, come sottolinea il giudice Imposimato, che le norme degli enunciati articoli non solo sono macchinose, ma sembrano piuttosto utopistiche ed inutili perchè è alquanto difficile che vi sia qualcuno che faccia parte di una banda armata o di una associazione sovversiva, terroristica od eversiva e non abbia mai commesso qualcosa; la banda armata e le associazioni predette esistono per commettere reati e non è pensabile che, per entrare in un gruppo terroristico, sia sufficiente un semplice atto di adesione, mentre è da ritenere piuttosto che al futuro terrorista si chieda sempre ed in ogni caso un qualche atto di prova o di fiancheggiamento (ad esempio l'affitto di un locale, l'ospitalità ad un ricercato, il furto di un auto) che di per sè comporta la partecipazione a reati assai gravi.

In effetti le ipotesi previste dai predetti articoli appaiono astratte e libresche, senza alcun effettivo legame con la realtà del terrorismo. Le bande e le associazioni « armate » si costituiscono non per commettere uno specifico delitto individuato a *priori*, bensì per porre in atto una attività criminosa variegata nella quale — come è stato esattamente osservato da non pochi cultori del diritto — tende a scomparire ogni distinzione tra delitto-fine e delitto-mezzo, sicchè, in realtà, nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge governativo risulta quasi impossibile individuare quale sia il delitto alla cui estraneità è condizionata la non punibilità.

Si parla di un preteso « aiuto concreto » che il « pentito » o « ravveduto » deve fornire all'autorità di polizia od all'autorità giudiziaria nella raccolta di « prove decisive » per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, ma sono previsioni ed espressioni assai generiche e fumose, dalle quali viene fuori un ginepraio di casi e sotto-casi di incerta applicazione, con la conseguenza che si demandano ai giudici ampi ed illimitati poteri discrezionali e possibilità di decisioni a seconda delle personali inclinazioni e al di fuori di ogni controllo, sicchè non è da escludere l'assicurazione erronea ed indebita di « ponti d'oro » a « dissociati » che solo formalmente e non sostanzialmente desisteranno e si dissocieranno ed a « pentiti » che tenderanno con artifici e raggiri ad ottenere la panacea della non punibilità pur non avendo alcuna volontà di ravvedimento e di pentimento e continuando a far parte di bande ed associazioni « armate » e ad operare nell'ambito di esse.

In ordine ai predetti primi tre articoli è, poi, da condividere pienamente il rilievo del relatore di maggioranza senatore Cioce, il quale ha fondatamente segnalato che per una migliore tutela degli interessi della collettività è indispensabile, per evidenti ragioni giuridiche, politiche e sociali, che il giudizio sulla capacità delinquenziale e sull'effettivo « pentimento » del soggetto sia definitivo e globale, onde più che la esecuzione della pronunzia di non punibilità, non può non rimanere sospesa la stessa declaratoria di impunità sino a quando in altri procedimenti che eventualmente coinvolgano il cosiddetto « pentito » non sia sopravvenuto un provvedimento di assoluzione, di proscioglimento pieno o di non punibilità.

L'articolo 4 della proposta legislativa del Governo non è minimamente condividibile.

Esso elargisce la non punibilità nei casi preveduti dagli articoli 270, 270-*bis*, 304, 305 e 306 del codice penale a chi, dopo che è stato eseguito il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione si è costituita o la banda è stata formata, e non avendo concorso alla commissione del delitto stesso, prima che venga arrestato o che venga pronunciata nei suoi confronti la sentenza di primo grado, si presenta spontaneamente all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria rendendo piena confessione e dichiarando di recedere dall'accordo o dall'associazione o di ritirarsi dalla banda.

La norma è frutto di esasperato lassismo e, quanto meno, pecca di ingenuità.

Come esattamente ha rilevato il relatore di maggioranza, in sede di esame davanti alla Commissione giustizia, ai fini della declaratoria di non punibilità basta che il soggetto renda « piena confessione » e manifesti il proprio recesso dall'accordo o dall'associazione oppure il ritiro dalla banda, indipendentemente da ogni altro atteggiamento e da ogni altro comportamento.

Non si vede come e quando la confessione possa ritenersi « piena » e come si possa fare credito *sic et simpliciter* ad una formale dichiarazione senza alcun altro accertamento in ordine all'effettiva cessazione della pericolosità del soggetto, al suo reale « pentimento ».

La seconda direttrice, o gruppo di norme del disegno di legge governativo, riguarda misure premiali sia per i reati associativi che per tutti i casi di concorso nei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione (artt. 5-12).

Dette misure si concretizzano: *a*) nella possibilità della irrogazione di pene assai ridotte, quali la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione da dieci a quindici anni e la diminuzione delle altre pene a metà senza che la reclusione possa in ogni caso superare i dieci anni, nonchè della non esecuzione della pena anche quando i delitti commessi siano punibili con l'ergastolo « tenuto conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata » (art. 5; *b*) nella sospensione della pronuncia della condanna da parte del giudice e, durante la fase istruttoria, nella richiesta del giudice istruttore, sentito il pubblico ministero, al giudice competente per il dibattimento di pronunciare in camera di consiglio sentenza di sospensione del rinvio a giudizio, quando il concorrente nel reato tenga un comportamento di eccezionale rilevanza teso ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o ad aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di altri concorrenti (art. 6); *c*) nella concessione della libertà provvisoria anche in deroga ai divieti previsti dalla legge (art. 7); *d*) nella liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta (art. 11).

Si tratta di tutta una serie di disposizioni, nelle quali si abusa di locuzioni assai generiche ed alquanto nebulose (aiuto concreto, prove decisive, piena confessione, eccezionale rilevanza) tutte riferite al comportamento dei destinatari della clemenza e dell'indulgenza, che si prestano alle interpretazioni più disparate e contrastanti, sicchè troppo facilmente il giudice per effetto dell'ampio potere discrezionale a lui conferito e delle late espressioni normative, potrebbe sconfinare nell'arbitrio.

Le norme sono estremamente concessive e lassiste e contengono inconcepibili mostruosità giuridiche che calpestano i princìpi basilari del diritto penale; esse sono evidente frutto della impotenza e della disperazione di una classe politica che, non sapendo combattere il terrorismo, ad esso soggiace e si adagia e si rimette alle determinazioni, presumibilmente speculate, artificiose e furbesche, degli autori e fautori di esso (grandi e piccoli).

A mente dell'articolo 5 l'autore di tremendi delitti, che comportano la pena dell'ergastolo, non solo ha diritto alla sostituzione di questa pena con quella della reclusione da dieci a quindici anni sol che, dissociandosi dagli altri concorrenti, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata

a conseguenze ulteriori (altri omicidi, altre stragi?) oppure aiuti concretamente (?) l'autorità giudiziaria o quella di polizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, ma, irrogata dai giudici la pena nei suoi confronti, può attraverso una decisione di clemenza resa sempre dagli stessi giudici ottenere che la pena non venga eseguita, non sia cioè scontata, « tenuto conto anche della piena confessione dei reati e delle prove fornite di ripudio della violenza armata ».

La Corte di assise, quindi, decidendo in processi concernenti reati di estrema gravità, può pronunciare soltanto condanne retoriche e formali con la coeva elargizione della libertà immediata. Il terrorista « pentito » ha diritto a sì eclatante benefico risultato, senza compromettersi tanto: è sufficiente che egli renda a modo suo la confessione dei reati criminosi e, cospargendosi di cenere il capo, usando del saio, facendo ricorso al cilicio od adottando altro espediente, dia la prova del ripudio della violenza armata. In effetti, a prescindere dall'aberrante previsione del terzo comma testè evidenziata, l'articolo 5 nei primi due commi ripete le disposizioni della cosiddetta « legge Cossiga » riducendo fortemente il trattamento punitivo e vorrebbe ispirarsi all'indirizzo di politica criminale già previsto dall'articolo 56, commi terzo e quarto, e dall'articolo 62, n. 6, del codice penale (desistenza volontaria e ravvedimento operoso). Il codice vigente, andando oltre la linea tradizionalmente adottata dai criminalisti classici, incoraggia già il recesso, riserva un trattamento di favore allo scopo, socialmente utile, di stimolare la *poenitentia* dell'agente e di evitare il compimento *ulterius criminis actus* nonchè di elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; il pentimento, però, non deve consistere in un impulso puramente interiore, ma deve concretarsi in un ravvedimento attuoso ed, in ogni caso, la pena viene adeguatamente ridotta. Per converso il disegno di legge governativo *de quo* e i disegni di legge Pecchioli (art. 1) e Vitalone (art. 1) diminuiscono macroscopicamente la pena o, peggio, l'annullano (così come prevede il primo di detti disegni di legge); e ciò, a nostro avviso, è antigiuridico ed immorale, specialmente se si consideri l'orribile sorte di molti innocenti ed il dolore ed il danno — non facilmente acquietabili ed estinguibili — dei superstiti (coniuge, genitori, figli e parenti) che pur non richiedendo vendetta ma reclamando giustizia, potrebbero trovarsi poco tempo dopo il delitto al cospetto di chi per effetto di pentimento o di delazione è stato ritenuto indenne da pena ed è stato restituito alla libertà ed alla società da lui tremendamente offesa.

L'articolo 6 del disegno di legge governativo va ancora oltre, perchè introduce due allucinanti nuovi istituti: la declaratoria di sospensione della pronuncia di condan- e la soppressione del rinvio a giudizio.

Il giudice può con sentenza dichiarare la sospensione della pronuncia della condanna, quando il comportamento dell'imputato sia di eccezionale rilevanza. Durante la fase istruttoria, quando ricorra tale comportamento, anche il giudice istruttore può richiedere, sentito il pubblico ministero, al giudice competente per il dibattimento di pronunciare in camera di consiglio sentenza di sospensione del rinvio a giudizio. Le sentenze, nelle predette due ipotesi, sono pronunciate previo parere dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale assume le necessarie informazioni presso il Ministero dell'interno.

I princìpi della irrefragabilità della legge penale, della obbligatorietà dell'azione penale, dell'uguaglianza di fronte alla legge, della separazione dei poteri e dell'indipendenza dei giudici, tutti in una volta, vengono calpestati. Da una parte il giudice viene caricato di schiaccianti responsabilità e dall'altra viene catturato dal potere esecutivo, in forza di legge.

È meramente eccessivo — ha osservato esattamente il senatore Cioce nel corso della sua relazione davanti la Commissione giustizia — attribuire al magistrato la potestà di valutare la eccezionale rilevanza del contributo del pentito fino alle estreme conseguenze di eliminare dall'ordinamento la pronuncia di responsabilità ed è contraddittorio — aggiungiamo noi — limitare correla-

tivamente allo stesso magistrato i poteri, occorrendo per la pronuncia della sentenza il preventivo parere del Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione ed il nulla osta sotto forma di informazioni del Ministro dell'interno e così istituzionalizzando l'interferenza, l'inaudito potere di controllo dell'« esecutivo » sull'ordinamento giudiziario con conseguente forte destabilizzazione di questo.

È poi strano riconoscere al procuratore generale presso la Cassazione una funzione di vertice che il vigente ordinamento giudiziario esclude in modo radicale ed è da temere fondatamente — come ha sottolineato Alfredo Carlo Moro — che una norma siffatta, del tutto inutile nell'ambito delle finalità perseguite con il disegno di legge governativo in questione, possa tradursi in una sorta di « cavallo di Troia », in quella ristrutturazione degli uffici del pubblico ministero che è stata ventilata in sede di programma di governo e che è rientrata per i giustificati rilievi che da varie parti sono stati avanzati.

La sospensione della pronuncia della condanna è peraltro un provvedimento di gravità eccezionale (ed, in questo caso, l'aggettivo « eccezionale » è certamente appropriato) che conclama l'effettiva abdicazione dello Stato dall'esercizio della sua funzione sovrana, onde non può onestamente e dignitosamente accogliersi nel nostro ordinamento legislativo ordinario.

Ed è a *fortiori* veramente inaccettabile che i notevoli benefici possano essere concessi anche durante la fase istruttoria, senza che siano soddisfatte tutte le esigenze processuali e sopprimendo l'unica valida verifica che è rappresentata dal contraddittorio che si svolge esclusivamente nella sede dibattimentale.

Non si può rinunciare al processo penale perchè solo questo garantisce un'azione giudiziaria il più possibile trasparente.

Le stesse osservazioni sono da farsi in ordine all'articolo 7 della proposta di legge governativa, che disciplina l'emissione e la revoca del mandato di cattura durante la fase istruttoria e prevede la concessione della libertà provvisoria anche in deroga ai divieti previsti dalla legge.

Poichè il provvedimento concessivo della libertà provvisoria poggia sul presupposto della probabilità della sussistenza della circostanza attenuante *ex* articolo 5 del disegno di legge, appare, in ogni caso, necessario che esso cautelativamente sia sottoposto all'imposizione di obblighi e di divieti tesi ad evitare la fuga dell'imputato; in caso contrario il terrorista potrebbe di fatto beneficiare del diritto alla gita all'estero anche con la famiglia ed, occorrendo, con nuovi connotati e plastiche facciali per assicurargli la libertà!

L'articolo 8 ripete la norma dell'articolo 5 così come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1980, n. 15. Con ampliamento della disciplina di cui all'articolo 56 del codice penale, si prevede una vera e propria esimente (non punibilità) per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale a favore del colpevole che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova decisivi per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

La collaborazione richiesta appare assai limitata e potrebbe risultare sterile, onde è consigliabile che il beneficio della non punibilità sia concesso quando gli elementi di prova siano realmente serviti non solo alla individuazione ma anche alla cattura degli eventuali concorrenti.

L'articolo 9 del disegno di legge n. 1562, senza fare minimamente riferimento alle chiamate di correo, dilatando enormemente la normativa vigente delle attenuanti generiche (art. 62-*bis* codice penale) ed attentando notevolmente alla certezza del diritto, sancisce la riduzione delle pene detentive temporanee e di quelle pecuniarie sino alla metà e sostituisce la pena dell'ergastolo con quella della reclusione da diciotto a ventiquattro anni nei confronti dell'imputato per delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione, il quale, prima della pronuncia della sentenza di primo grado, fac-

cia pubblico ripudio della violenza armata e renda una piena confessione da cui si possano desumere elementi che il giudice ritenga utili ai fini della lotta contro il terrorismo.

La norma è da respingere *de plano*, perchè il cosiddetto « pubblico ripudio » è espressione indefinita ed indefinibile sia formalmente che sostanzialmente e non pone il giudice, chiamato a concedere o meno l'attenuante, nella condizione di conformarsi ad alcun realistico criterio di serio riscontro e di garanzia.

Parimenti non si vede come e quando la confessione possa e debba ritenersi piena e come il giudice possa pervenire in esito ad essa all'accertamento ed alla determinazione della effettiva e concreta utilizzazione di elementi ai fini della lotta contro il terrorismo.

Ma il Governo avverte la preoccupazione che le cause di non punibilità, le attenuanti, la « non esecuzione della pena » e la sospensione della pronuncia di condanna possano essere state applicate sulla base di false dichiarazioni e di vere e proprie calunnie.

È la vecchia storia paesana della stalla custodita dopo che i buoi sono scappati!

Il rimedio viene individuato dall'articolo 10 nell'istituto della revisione del processo.

Si tratta di una novità per il nostro sistema, perchè la revisione finora è stata prevista per le sentenze di condanna ed in favore del condannato, mentre ora si introduce nel nostro ordinamento la possibilità della revisione delle pronunce assolutorie.

Ha commentato saggiamente un illustre avvocato romano (Vittorio Battista): « Non ci deve sopraffare l'istintivo e legittimo senso di repugnanza che ci desta la sorte del falso pentito e del falso delatore (due volte scellerato). Occorre considerare, invece, che quando un principio fondamentale dell'ordinamento (intangibilità della sentenza assolutoria) viene scosso da un'eccezione, non è più vero che questa conferma la regola. Una porta si socchiude; sarà più agevole, poi spalancarla ed abbatterla ».

Non si vede, poi, perchè in sede di revisione il giudice possa e non debba revocare i benefici concessi (comma secondo del citato articolo 10) e perchè si voglia demandare al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di richiedere la revisione, atteso che la tutela e la responsabilità dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica spettano istituzionalmente al Ministro dell'interno (articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

Gli articoli 11 e 12 del disegno di legge governativo concernono rispettivamente la concessione e la revoca della liberazione condizionale. Il disegno di legge Pecchioli prevede la liberazione condizionale per il condannato a pena detentiva per uno o più reati per i quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti prevedute dall'articolo 1 dello stesso disegno di legge, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento; e ciò ove la pena inflitta sia stata scontata per metà.

L'articolo 11 del disegno di legge n. 1562 va ben oltre e dispone che il condannato per delitto commesso per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, compreso l'ergastolano, può essere ammesso alla liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta ove nel corso dell'esecuzione della pena detentiva fornisca all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria l'aiuto concreto nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

La beneficiata è di carattere generale e quasi indiscriminata. Anche l'ergastolano ha diritto al « regalo » della liberazione condizionale, purchè « aiuti » lo Stato boccheggiante!

La liberazione condizionale va revocata in ogni tempo (art. 12) quando la persona liberata commetta successivamente un delitto per finalità di terrorismo o di eversione ovvero risulti che la liberazione sia stata ottenuta a mezzo di false dichiarazioni.

Per il nuovo reato commesso non è previsto alcun aggravamento di pena e per le false dichiarazioni è sufficiente la presa d'atto.

Il disegno di legge n. 1549, all'articolo 9, si ispira a maggior rigore e unitamente ai

benefici concessi sancisce per il nuovo reato il raddoppio della pena.

Gli articoli 13 e 14 del disegno di legge governativo si pongono il problema relativo alla protezione dei « pentiti » e di quanti sono esposti al pericolo di gravi rappresaglie e di atroci e di inesorabili vendette per avere con dichiarazioni rese nella rispettiva qualità di imputati e di testimoni aiutato, collaborato e comunque offerto prove decisive per l'individuazione o la cattura di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione.

Il *thema* è esteso agli accorgimenti di sicurezza da adottare in favore dei familiari e dei difensori di dette persone.

Non si fa cenno ad altri parenti od a conviventi.

La gravissima *quaestio* si intende risolvere con l'istituzione di un cosiddetto « programma per la protezione dei testimoni » che può prevedere l'adozione di misure anche in deroga alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti e deve essere predisposto dal Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con comunicazioni da darsi al Comitato parlamentare previsto dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

L'ammissione al « programma » è deliberata dal predetto Consiglio interministeriale previo consenso dell'interessato e su segnalazione dell'autorità giudiziaria o di polizia, e le misure di protezione sono adottate dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), al quale spetta di indicare gli organi preposti alla loro esecuzione, anche in deroga alle disposizioni legislative o regolamenti vigenti.

Nulla si dice circa la natura delle misure adottabili nel quadro di questo programma, rimanendo il tutto avvolto nel vago e nel vuoto.

Non è dato cogliere alcuna delle opportune « controspinte » da adottare sia per i « pentiti » che per gli altri « collaboratori » della giustizia al fine di prevenire e sconfiggere il perverso sistema di ricatti e di vendette che i *killer* del terrorismo qualificano « giustizia proletaria ».

Comprendiamo che *in subiecta materia* è più che mai prudente trincerarsi nel vecchio ammonimento per cui « il silenzio è d'oro » ma *est modus in rebus* e non è dato proporre la regolamentazione legislativa della protezione ai pentiti, ai testi, agli avvocati ed ai rispettivi familiari e limitarsi poi, ad asserire che viene e sarà predisposto un generico programma per la protezione per nulla individuabile nella sostanza ed ispirato a procedure o meglio indicazioni di competenze manifestamente assai lente, complicate e confuse.

Sta di fatto che il gravissimo problema delle garanzie e della protezione non si risolve con la predisposizione di un programma, bensì con idonei e concreti accorgimenti tecnici e polizieschi di difesa e di offesa, di prevenzione e di repressione.

La Stato non è stato capace di assicurare la vita dell'onorevole Moro, pur essendo questi vigilato da cinque uomini, e non ha potuto e saputo evitare il sequestro ed il barbaro assassinio di Roberto Peci, giustiziato per punire il pentimento del fratello.

La vita dei « pentiti », dei collaboratori e di quant'altri posti sotto il mirino delle organizzazioni ed associazioni terroristiche ed eversive può essere tutelata attuando di fatto ma non codificando l'istituto dell'anonimato, ridando efficienza, forza e vigore alla magistratura, alla polizia ed ai servizi segreti, riformando realmente il sistema penitenziario.

Le informazioni dei « pentiti » e dei confidenti vanno utilizzate senza che si faccia conoscere il nome dell'autore. In tutti i tempi ed in tutti i Paesi la lotta al terrorismo, così come alla delinquenza comune, ha raggiunto risultati positivi, i più grandi successi, attraverso intese segrete tra i servizi di polizia e quelli della sicurezza dello Stato con i magistrati inquirenti, grazie alla collaborazione di fiduciari della polizia, infiltrati nel mondo della malavita, o delinquenti divenuti per pentimento o per guadagno confidenti.

In ogni caso l'individuazione fisica del confidente rimane ignota, così come oggi dovrebbero rimanere ignoti i nomi dei terroristi e degli eversori pentiti senza che gli

organi istituzionali, nella mania di evidenziare una capacità peraltro insussistente, sprovvedutamente li « spifferino » all'esterno nello stesso corso delle indagini, e senza che la stampa ne divulghi le sensazionali notizie. Di ciò è, peraltro, implicito riscontro nell'articolo 16 del disegno di legge governativo che detta norme contro la diffusione di notizie, deposizioni, atti o documenti di procedimenti relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione e contro la violazione del segreto istruttorio nei detti procedimenti.

Parimenti il disegno di legge Vitalone all'articolo 29 stabilisce che se nel corso di indagini relative ai delitti dianzi richiamati la persona chiamata a deporre come testimone dichiari che intende conservare l'anonimato, il giudice istruttore compila il processo verbale di deposizione testimoniale in duplice originale; in un originale dà atto dell'avvenuta identificazione del testimone senza indicarne le generalità ed il verbale non sottoscritto dal testimone è allegato agli atti del processo, mentre l'altro originale, completo delle generalità e della sottoscrizione del testimone è chiuso a cura del giudice istruttore in busta sigillata e conservato negli archivi dell'ufficio.

Tale soluzione — come vedremo appresso, in sede di esame del testo unificato — fondatamente è stata respinta dalla Commissione giustizia per la sua inefficienza pratica e per la sua antigiuridicità.

Peraltro non bastano l'osservanza dell'anonimato ed il severo rispetto del segreto istruttorio.

Occorre innanzitutto una magistratura che, nella ricerca della verità sul fatto delittuoso, tenendo segrete le fonti delle informazioni e non cedendo a spinte lassiste, collabori effettivamente con la polizia ed i servizi segreti.

Necessita altresì che cessi quella diffidenza che purtroppo — non sarebbe corretto ignorare il deprecabile fenomeno — ha animato una parte della magistratura rispetto alla polizia ed ai servizi segreti con l'inevitabile ricambio di diffidenza parimenti astiosa.

I servizi segreti e la polizia, poi, vanno scientificamente rafforzati e qualitativamente migliorati, così come la cognizione dei processi relativi a delitti per attività terroristiche ed eversive vanno affidati ai giudici più preparati e più sicuramente immuni da parzialità politica.

Ed, infine, va risolto urgentemente il problema delle carceri per evitare che ivi alligni il terrorismo, garantire la sicurezza dei detenuti e far sì che non si commettano omicidi, o altri delitti, ritorsioni o vendette varie da terroristi o delinquenti comuni in danno di altri terroristi o delinquenti comuni. Al riguardo, tra le varie provvidenze e previdenze da adottare, potrebbe accogliersi il suggerimento contenuto all'articolo 5 del disegno di legge Vitalone che prevede l'esecuzione della cosiddetta « reclusione correzionale » per i colpevoli di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione in appositi stabilimenti a ciò esclusivamente destinati.

Potrebbe essere questo un idoneo accorgimento per evitare pericolose promiscuità, realizzare controlli assai rigorosi e porre fine all'infernale ed agghiacciante clima di terrore che imperversa nei reclusori.

L'articolo 15 del disegno di legge n. 1562 è da qualificarsi con piena coscienza *monstrum* politico, giuridico e legislativo.

Costituisce una vera e propria licenza allo sterminio per anni tre!

Il terrorista ha tre anni di tempo dall'entrata in vigore della legge in esame per godere del regalo della non punibilità e delle circostanze attenuanti.

Durante tale lunghissimo termine egli, più che approfondire la macerazione della sua coscienza ed indursi al pentimento ed alla confessione, potrebbe dedicarsi all'attività criminosa od intensificarla sapendo che l'ingenuo e sprovveduto legislatore ha concesso il diritto di ripensarci, di « pentirsi », di fare atto di contrizione all'ultimo momento, anche un giorno prima della scadenza del termine, per non subire alcuna conseguenza ed andare esente da pena.

Sarebbe come concedere l'amnistia od il condono per i reati commessi nei prossimi tre anni.

Un triennio è un tempo sufficiente per una « rivoluzione », per elaborare ed eseguire trame criminose o per costituire bande di futuri « pentiti ».

Una legge che preveda un'ipotesi siffatta, tanto scandalosa quanto pericolosa, non serve a reprimere il terrorismo, ma ben può costituire un incentivo ad esso più che alla delazione od al pentimento.

I benefici della non punibilità e della notevole riduzione della pena non possono concedersi in tema di terrorismo per reati futuri; così come i tipici atti di clemenza (amnistia e condono), essi vanno riferiti esclusivamente a reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge e non a quelli successivi.

In tal senso, nell'attuale terribile contingenza, potrebbe concedersi qualche beneficio al terrorista od all'eversore; devesi, però, trattare di un termine per esprimere e realizzare concretamente i comportamenti relativi alla dissocazione, alla desistenza ed al pentimento, sempre correlati a reati già commessi all'entrata in vigore della legge, ed il termine va mantenuto entro spazi assai brevi non essendo lecito, giusto e morale assicurare la lista di attesa per ben tre lunghissimi anni a chi si è reso responsabile di delitti a volte di particolare efferatezza e crudeltà e per tre lunghissimi anni avrebbe diritto di optare per lo Stato o contro lo Stato, per la collettività o contro la collettività.

Abbiamo così concluso l'esame dei tre disegni di legge, con particolare riferimento a quello d'iniziativa del Governo, ed, a lume delle osservazioni da noi fatte, non può non esprimersi un giudizio totalmente negativo in ordine ad essi, atteso che è inconcepibile elargire la non punibilità o notevoli riduzioni di pena a chi si è reso colpevole e responsabile di delitti orrendi a fine di terrorismo o di eversione, non è condividibile ipotizzare per tali reati l'introduzione, nel nostro ordinamento, del pentimento quale istituto permanente e generalizzato e, tanto meno, è accettabile la legalizzazione per altri tre anni della licenza di uccidere con il premio dell'impunità.

La giustizia e non la vendetta, che le vittime del terrorismo ed i loro familiari e la collettività in genere legittimamente reclamano, soccomberebbe perchè uno Stato, incapace a reagire ed a debellare il tremendo fenomeno, capitola e decide di buttare la spugna, finge di credere in pentimenti formali ed, in ultima analisi, elargendo perdono e clemenza, si rimette alla volontà ed alle imposizioni dei terroristi e degli eversori nella speranza che essi si confessino, tradiscano gli amici ed i compagni e divengano delatori.

C) *Il testo unificato licenziato dalla Commissione giustizia.*

La Commissione giustizia del Senato si è resa conto delle discrasie, delle incongruenze, delle vere e proprie aberrazioni che viziano abbondantemente i tre disegni legislativi ed ha apprestato un testo unificato che, enucleato in forma piuttosto organica e snella, ridimensiona ed a volte drasticamente sopprime le soluzioni più fortemente avventate o lassiste e — vorremmo dire — suicide contenute nello strumento governativo e nelle proposte d'iniziativa parlamentare.

Tuttavia esso non risolve — a nostro avviso — adeguatamente i problemi del terrorismo e non serve ad attenuarne e, tanto meno, ad annullarne la persistente tremenda operatività ed i nocivi effetti.

Chè è utopistico ed irreale ritenere che il fenomeno del terrorismo possa idoneamente combattersi con i cedimenti, con le concessioni e con l'elargizione di premi e di impunità in favore di chi, dopo avere commesso reati di eccezionale gravità punibili persino con l'ergastolo, nella quasi generalità dei casi solo per contingenti ragioni di propria convenienza decida di dichiarare formalmente o, *rectius*, di fingere di « pentirsi ».

L'articolo 1 del testo unificato, seppure fondatamente demandi la competenza al giudice del dibattimento ed ammetta la pronuncia solo nella sentenza che chiude il processo di primo grado o dopo tale sentenza, eliminando così le erronee previsioni

antigiuridiche ed anticostituzionali contenute nel disegno di legge governativo e costituenti veri e propri « strappi » al vigente sistema penale, persiste nella determinazione di elargire la « non punibilità » a chi ha commesso i reati relativi alle associazioni sovversive (art. 270 del codice penale), alle associazioni con finalità di terrorismo e di eversione (art. 270-*bis*), alla cospirazione politica mediante accordo (art. 304), alla cospirazione politica mediante associazione (art. 305), alla formazione ed alla partecipazione a banda armata (art. 306), sol che l'autore del reato risulti avere, prima del fermo o dell'arresto ed in ogni caso prima della pronuncia dell'ordinanza di rinvio a giudizio, disciolto o comunque determinato lo scioglimento dell'associazione o della banda (lettera *a* del primo comma).

Per godere del beneficio è sufficiente, peraltro, recedere dall'accordo, o ritirarsi dall'associazione o dalla banda ovvero consegnarsi senza opporre resistenza o abbandonare le armi (lettera *b* di detto comma).

Basta uno solo di detti comportamenti alternativi, autonomamente valutabile indipendentemente dalla persistenza degli altri illeciti comportamenti. Si tratta — come è ovvio — di soluzione non condividibile, perchè facilmente consente al furbo terrorista di godere della clemenza della legge e coevamente di continuare nella sua azione delittuosa senza che minimamente possa derivare una qualsiasi utilità ai fini della lotta contro il terrorismo e perchè comunque è eccessivamente e pericolosamente indulgente nei confronti di chi, partecipando ad associazioni terroristiche od eversive, ha gravemente sconvolto la vita del Paese.

Manifestamente permissiva e largamente concessiva è la norma di cui all'articolo 2 che riduce notevolmente le pene a chi ha commesso delitti punibili anche con l'ergastolo, sol che si limiti a rendere confessione del reato da lui commesso senza alcun obbligo di rendere note le persone concorrenti nel fatto delittuoso e si adoperi appena formalmente per elidere ed attenuare — senza peraltro concretamente evitare o ridurre — le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire — senza che in effetti sia impedita — la commissione del delitto.

Discutibilissimo è e merita ripulsa l'articolo 3 che sostituisce la pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dieci a dodici anni e diminuisce le altre pene della metà sol che l'autore del delitto tenga uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma ed, alternativamente, contribuisca ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori oppure aiuti l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più imputati di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisca comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

La notevole riduzione della pena (che a dippiù, così ridotta, può ulteriormente diminuirsi di un terzo in caso di comportamenti di eccezionale rilevanza) è di per sè inaccettabile.

Non si può d'altra parte ignorare — così come la dottrina ha avuto modo di evidenziare — che le posizioni giuridiche previste nella citata norma non sono analoghe, così come differenti sono i contributi apprestati dal « pentito » o dal delatore alla lotta contro il terrorismo, onde è ingiusto porre sullo stesso piano o quasi sullo stesso piano il terrorista che fa catturare altri terroristi e contribuisce a far distruggere una banda armata ed il terrorista che offre solo elementi utili per la ricostruzione di un fatto criminoso.

Non ha senso giuridico la previsione di cui all'articolo 4 che demanda al pubblico ministero la individuazione della pena che deve essere eseguita nel caso che contro la stessa persona siano state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste nell'articolo 2.

Non merita particolare illustrazione l'articolo 5, essendo sufficiente richiamare le osservazioni sopra fatte in sede di esame dell'articolo 8 del disegno di legge governativo ed evidenziare ancora una volta che si

tratta dell'ampliamento della disciplina prevista dall'articolo 56 del codice penale.

Le norme sulla libertà provvisoria, sulla sospensione condizionale della pena e, maggiormente, sulla liberazione condizionale (artt. 6, 7 e 8) non sono minimamente accettabili perchè con troppa superficialità e faciloneria consentono al terrorista ed all'eversore di tornare a « respirare aria libera » nei tempi brevissimi e di riprendere eventualmente l'attività criminosa.

È particolarmente di eccezionale gravità la norma che, per effetto della liberazione condizionale, si traduce nella possibilità di permettere a chi è punibile con l'ergastolo, non solo di riacquistare la libertà dopo cinque anni di reclusione e cioè dopo avere scontato la metà della pena già ridotta a dieci anni, ma anche di tornarvi molto prima su proposta del Ministro di grazia e giustizia per il caso di comportamento genericamente qualificato con la espressione « particolarmente significativo ».

Per quanto concerne gli articoli 9 e 10 ci limitiamo solo a ribadire la novità che rispetto all'attuale sistema penale introduce nel nostro ordinamento la possibilità della revisione di una pronuncia assolutoria.

Fondatamente sono scomparse dal testo unificato le disposizioni relative all'anonimato del teste ed alle cautele relative ai documenti sequestrati.

La prima di dette norme è assai rischiosa ed inutile, perchè da una parte limita in ipotesi la deposizione testimoniale al filtro di un solo giudice e dall'altra non viene a proteggere il soggetto autore della testimonianza non impedendone di fatto lo scoprimento.

La mancata alligazione di documenti agli atti del processo poi, oltre a costituire inutile espediente, ben potrebbe provocare abusi, violerebbe formalmente l'obbligo della pubblicità degli atti e non tutelerebbe fino in fondo la segretezza.

Le disposizioni dell'articolo 11 (aggravante della previsione di cui all'articolo 684 del codice penale) e dell'articolo 12 (disposizione interpretativa dell'espressione « eversione dell'ordinamento costituzionale ») sono, infine, le sole norme accettabili del testo unificato.

L'articolo 13 caratterizza la natura transitoria e contingente della legge, limitandone gli effetti ai reati commessi sino ad una determinata data ed eliminando così la enormità della triennale « licenza di uccidere » prevista nel disegno di legge governativo.

È, però, assai lungo il termine di giorni centottanta dall'entrata in vigore della legge stabilito per la realizzazione dei comportamenti da tenere al fine del godimento dei larghi benefici consentiti dalla legge stessa.

La lotta al terrorismo ed all'eversione impone decisioni rapide ed è inammissibile concedere al terrorista un termine assai lungo per determinarsi al « pentimento » od alla estrinsecazione di altro comportamento che si vuole debba valere per combattere il fenomeno criminale.

D) *La soluzione alternativa.*

Le soluzioni proposte dai tre disegni di legge in esame, comprese quelle pur con palesi attenuazioni previste dal testo unificato, a nostro avviso, si ispirano ad una filosofia lassista e permissiva e persistono in una linea « morbida » e pseudo-umanitaria nella lotta contro il terrorismo.

Non è invece eludibile la giusta sanzione a carico di chi ha assassinato degli innocenti in nome del partito armato, mentre è necessario che lo Stato dimostri con gli idonei mezzi di prevenzione e di repressione di essere capace di lottare contro i suoi nemici e di sgretolare il partito armato secondo le leggi vigenti, senza attenuare le sanzioni da queste statuite ed applicandole con severo rigore.

Anzitutto, però, occorre operare a monte, ripristinando le regole dell'*honeste vivere*, eliminando le discriminazioni ed operando con l'unica prospettiva del benessere dello Stato e dei cittadini; ciò con particolare riguardo alla classe dirigente, ai membri del Governo, ai parlamentari, ai rappresentanti del popolo nelle regioni, nelle provincie e nei comuni, ai dirigenti di partito, agli addetti al cosiddetto « sottogoverno », onde evitare che il terrorismo e la eversione trovino una qualche giustificazione alle loro

orrende azioni criminose nella immoralità che pretendono addebitare a coloro « che stanno in alto ».

Necessita altresì assicurare al cittadino ed al lavoratore idonee provvidenze sociali in modo da sottrarre ai terroristi ed agli eversori la pretestuosità di sfruttare la violenza vendicativa che alberga nel subconscio di chi ritiene di essere sfruttato e tradito.

Ma è indilazionabile ed indispensabile procedere alla saggia e rapida riforma degli ordinamenti e degli apparati e, particolarmente, rendere realmente efficienti la Magistratura, le forze dell'ordine, i servizi segreti e di sicurezza, coordinandone l'operato e non più deludendone i rappresentanti o scoraggandoli con atti di vera e propria disistima ed, a volte, di vero e proprio disprezzo e dileggio.

Non può ulteriormente ritardarsi l'adeguamento dei codici — particolarmente del codice penale e di quello di procedura penale — alle nuove esigenze della società e della vita ed occorre accelerare l'*iter* e la definizione dei processi penali, civili ed amministrativi.

La legislazione penitenziaria va congruamente modificata ed occorre potenziare nella loro consistenza ed ammodernare le carceri accrescendo qualitativamente e quantitativamente il personale dirigente e di custodia e di sorveglianza ad esso addetto nonchè assicurandogli trattamento dignitoso, prestigioso e sicuro.

Bisogna, poi, respingere con la massima fermezza e non convalidare in alcun modo la tendenza dei terroristi e dei guerriglieri della eversione ad enfatizzare e pubblicizzare i loro disegni criminosi ed a creare un qualsiasi mito attorno ai loro divisamenti pseudoideologici ed alla loro strategia.

Particolare attenzione occorre fare alle trame terroristiche internazionali che estrinsecano la loro attività nel nostro Paese ed ai collegamenti evidentemente esistenti del fenomeno terroristico italiano con l'estero.

Non si può continuare nel non opporre netto rifiuto a che terroristi noti o persone sospette di terrorismo varchino facilmente le frontiere e vadano all'estero e dall'estero vengano allo scopo di contattare associazioni terroristiche ed organizzare atti di terrorismo.

Non si possono disinvoltamente consentire in Italia conferenze e complotti di estremisti stranieri e non è dato concedere impunità agli emissari ed agli operatori esteri del terrorismo e dell'eversione limitandosi semplicisticamente, in caso di scoperta degli autori di atti preparatori od esecutivi di natura terroristica, alla estradizione nei rispettivi paesi con l'eventualità del ritorno e con la certezza della continuazione delle attività criminose esplicabili in Italia per delega a terzi nostrani o stranieri.

Non è consentito l'ulteriore verificarsi di fatti di notevole ed eccezionale portata di cui il nostro Paese non può che vergognarsi, quali il passeggio di Pifano per le nostre strade con un lanciamissili; l'attentato del Pontefice in Piazza San Pietro ad opera di un turco che, pieno di danaro e di armi e munito di licenza di uccidere, può facilmente e senza alcun effettivo controllo entrare in Italia ed iscriversi all'Università di Perugia ed indi può conservare il silenzio per occultare la mano di chi lo ha armato, ed i risvolti internazionali dell'attentato; il sequestro del generale Dozier preventivamente e spavaldamente annunziato — pur se non nominativamente — dalle Brigate rosse nel notissimo volume « L'ape e il comunista » e tanti e tanti fatti addebitabili a chiare od oscure trame internazionali, all'esistenza di un vero e proprio complotto che proviene da centrali segrete straniere e la cui esistenza è stata denunciata dallo stesso Presidente della Repubblica nonchè, più recentemente, dal presidente del Consiglio Spadolini che, in occasione di una intervista resa al quotidiano madrileno « Diario 16 », ha dichiarato che è una mente straniera a dirigere le trame dei terroristi italiani.

Il Ministero dell'interno ed il Ministero degli esteri e, particolarmente, i nostri servizi di sicurezza debbono doverosamente e responsabilmente operare in modo da prevenire e reprimere qualsiasi atto terroristico nel quale siano coinvolti elementi stranieri e non debbono consentire alcuna copertura, perchè l'Italia non può continuare

ad essere e neppure ad essere considerata una casa del passeggero per terroristi e per intriganti internazionali, nè, tanto meno, un porto franco per le trame terroristiche straniere o interne.

Così operando, non sarà necessario ricorrere al preteso « aiuto » dei terroristi quale strumento per combattere il terrorismo e non occorrono provvedimenti di clemenza o di perdono, che sostanzialmente ed effettivamente si traducono in manifestazioni di rilassamento e di deprecabile protezionismo con il fondato timore di incrementare anzichè diminuire il fenomeno terroristico ed eversivo.

Per combattere il terrorismo e l'eversione sono più che sufficienti ed idonee le leggi vigenti; basta applicarle.

Per quanto concerne il cosiddetto « pentimento » (*rectius*: desistenza, dissociazione, ravvedimento) soccorrono adeguatamente le norme previste dal codice penale vigente (articoli 56, 62 n. 6, 62-*bis*, 133, 308 e 309), onde fondatamente è da respingere ogni tentativo — incostituzionale, antigiuridico, asociale, immorale ed aberrante — di premiare la delazione ed il « pentimento » con norme legislative che prevedano la non punibilità o la notevole riduzione delle sanzioni penali e, tanto meno, possano anche ipotizzare, come assai incautamente e sconsideratamente consente il disegno di legge governativo, la non esecuzione della pena, la sospensione della pronuncia della condanna, la liberazione condizionale, la libertà provvisoria in deroga ai divieti previsti dalla legge ed altre provvidenze di favore.

L'alternativa per combattere il terrorismo e l'eversione promana dalle leggi che attualmente ci governano.

Ed è sotto tale riflesso ed a tal fine che il MSI-DN, nell'adempimento del massimo impegno consapevolmente e responsabilmente assunto di lottare il partito armato, qualunque sia la sua etichetta e qualunque sia il quadro delle sue complicità interne ed internazionali, non con iniziativa velleitaria, ma con il fermo convincimento di operare per la via legittima e giusta, anzichè presentare un qualche progetto di legge per i pentiti o contro il terrorismo e la eversione, senza mutare profondamente i princìpi classici che disciplinano il nostro sistema penale, senza creare indebite interferenze tra Poteri, disattendendo la eventualità di elargire premi ed assoluzioni a pentiti e confidenti, ha promosso una raccolta di firme, che ha riscontrato notevoli e convinte adesioni, per sostenere una mozione tesa alla applicazione delle leggi vigenti, di tutte le leggi vigenti, per combattere e debellare il triste fenomeno del terrorismo.

La petizione popolare reclama che sia deliberato e dichiarato lo stato di guerra interno in quelle parti del territorio nazionale nelle quali si appalesi di maggiore gravità il fenomeno del terrorismo e della eversione, a norma degli articoli 217, 218 e 219 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in relazione all'articolo 10 del vigente codice penale militare di guerra, devolvendo la cognizione dei delitti commessi da bande, associazioni ed organizzazioni armate ai tribunali militari ed irrogando nei casi di particolare efferatezza anche la pena capitale.

In tale posizione noi insistiamo fermamente, perchè con le concessioni, con i cedimenti, con i perdoni, con le dichiarazioni di non punibilità, con le macroscopiche riduzioni delle pene, con le libertà provvisorie o condizionali il terrorismo e la eversione non demordono e continuano ad imperversare con ferocia sempre maggiore, con la commissione di altri reati che nulla hanno di umano, di civile e di sociale.

Ma non intendiamo attestarci in posizioni di assoluta e pur giustificata intransigenza, sicchè anche noi, spingendoci a formulare una eccezione temporanea e transitoria che non disattende ed anzi conferma la regola della nostra alternativa, per un solo momento, per un brevissimo momento, vogliamo appellarci — seppure il tentativo ci sembri vano — alla resipiscenza dei terroristi e degli eversori o, quanto meno, di una parte di loro.

È per tale motivo che proponiamo una riduzione di pena (da un terzo alla metà) per gli autori di reati eseguiti a fine di ter-

rorismo o di eversione, il perdono giudiziale per i minori e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione sino al minimo di anni diciotto purchè si costituiscano, consegnino le armi e rendano completa confessione dei fatti criminosi nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della nuova emananda legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ove decorra inutilmente tale termine, la competenza dei reati commessi va devoluta al tribunale militare che applica le norme del codice penale militare di guerra.

È questa una soluzione che non si concretizza in una amnistia, in un condono, in regali ingiustificati di non punibilità a favore dei terroristi e degli eversori, esclude un ulteriore cedimento dello Stato e dà la possibilità di riparare a chi si è gravemente macchiato di cruenti delitti e di accettare nei limiti della giusta moderazione la mano della clemenza che eccezionalmente e contingentemente gli viene tesa.

FILETTI, *relatore di minoranza*